



Condizionalità, istruzioni per l'uso

Per ottenere il massimo dalla Pac l'allevatore deve essere sempre più virtuoso e andare incontro alle nuove richieste del cittadino europeo

di STEFANO BOCCOLI

Da anni l'impegno a favore dell'ambiente e della sostenibilità dell'attività agricola e zootecnica hanno orientato le politiche europee a favore del settore

primario. Non solo. A muovere il legislatore europeo c'è anche la preoccupazione di dare sempre più una giustificazione, un senso nei confronti della società nel suo complesso – e segnatamente dei cittadini europei che con le loro tasse finanziano la politica agricola comune – agli stanziamenti cospicui che il bilancio dell'Unione europea riserva da anni all'agricoltura.

1. La condizionalità premia l'impegno dell'agricoltore virtuoso a favore del cittadino europeo
2. La gestione dei liquami è normata dal Cgo-1 con la finalità iniziale della protezione delle acque

Una delle strade per percorrere questa direzione è legare gli aiuti Ue agli agricoltori a impegni a favore dell'ambiente, del paesaggio e dunque di tutti noi.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

AZIONE COFINANZIATA DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Sempre più verde

Con la riforma del 2013, e segnatamente con l'introduzione del *greening*, la politica agricola comunitaria è diventata ancora più verde. Anche la precedente formu-

lazione della Pac prevedeva un collegamento stringente tra aiuti Ue e pratiche a favore della sostenibilità ambientale dell'agricoltura e dell'allevamento. È la condizionalità: un insieme strutturato di norme

introdotto per la prima volta nel 2005 dalla revisione della Pac voluta dall'allora commissario Fischler (Mid term review) e confermato dall'ultima riforma. Il nome dato a questa misura, "condizionalità", spiega il legame con gli aiuti Pac, la cui concessione all'agricoltore e all'allevatore è appunto condizionata dal rispetto di questa normativa. In altre parole si può dire che la condizionalità rappresenta diversi adempimenti in tema di rispetto dell'ambiente, della sicurezza alimentare e del benessere animale grazie ai quali l'imprenditore agricolo può percepire interamente la frazione "base" dei pagamenti diretti e diversi altri aiuti del secondo pilastro (quello relativo allo Sviluppo rurale).

Impegno chiaro

La condizionalità è attualmente vigente grazie al Regolamento 1306 del 2013 che per un agricoltore stabilisce l'impegno a seguire due tipi di requisiti: i Criteri di



Le novità in materia di condizionalità

Nel corso di quest'anno si è fatta sentire, in tema di condizionalità in Italia, la necessità di un nuovo provvedimento applicativo. Ciò principalmente alla luce del fatto che nel frattempo, nel 2014, erano usciti due nuovi regolamenti (Regolamento 640/2014 e Regolamento 809/2014) sui controlli degli adempimenti sia per il primo che per il secondo pilastro della Pac (aiuti diretti e misure di sviluppo rurale). Il Decreto ministeriale 180 del 23 gennaio 2015, frutto di un accordo in Conferenza Stato-Regioni precedente all'uscita dei regolamenti Ue, risultava così obsoleto ed è stato sostituito dal Decreto ministeriale 3536 del 8/2/2016 *Disciplina del regime di condizionalità e sulle riduzioni ed esclusioni per i beneficiari dei pagamenti Pac*.

Tre le principali novità. Per quanto riguarda gli impegni pluriennali, in caso di evidente inadempienza di uno o più obblighi, la normativa precedente, ovvero nel 2015, prevedeva l'applicazione della sanzione in modo automaticamente retroattivo, cioè per tutti gli anni già trascorsi nell'ambito di quella misura. Ora, con la modifica apportata dal Decreto 180 di quest'anno, la retroattività si adatterà solo qualora si riscontrino che fattivamente l'inadempienza riguardi anche anni precedenti alla sua rilevazione.

Anche la seconda novità apportata nel 2016 in materia di condizionalità riguarda le sanzioni per inosservanze pluriennali. Viene sancito che in caso di effettiva carenza da parte dell'agricoltore richiedente la percentuale di riduzione dei pagamenti per lo sviluppo rurale venga dimezzata rispetto al 2015. Infine, la terza variazione normativa è relativa all'introduzione della nozione di "gruppo di impegni", che favorirà un pagamento ritenuto più equo (e generoso) per alcune misure di sviluppo rurale in quanto maggiormente legato agli effettivi vantaggi generali di cui il territorio interessato e, più in generale, la società intera beneficiano per il mezzo degli impegni della condizionalità. Per quanto riguarda le percentuali di riduzione degli aiuti, ovvero le sanzioni per inadempienza da parte dell'imprenditore agricolo in capo alla condizionalità, viene evidenziato che qualora si tratti di inosservanza per negligenza da parte del richiedente si applica una riduzione degli aiuti pari al 5%. Che sale al 15% in caso di reiterazione dell'inosservanza. Se viene poi rilevato che il mancato rispetto della norma è avvenuto deliberatamente, la sanzione sale al 20% dei pagamenti da corrispondere. È anche prevista una esclusione totale dagli aiuti Pac, ma solo in casi di estrema gravità.

Come hanno evidenziato molti esperti in materia, tutti questi interventi sono andati nella direzione di una maggior equità nei confronti degli agricoltori e degli allevatori. Per venire incontro alle esigenze di lavoro e di impresa degli imprenditori agricoli, si è pensato di alleggerire ove possibile la pressione sugli obblighi della condizionalità, che rimangono peraltro di primaria importanza nell'ambito della politica agricola comunitaria.

gestione obbligatori (Cgo) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (Bcaa). Queste ultime, in particolare, si declinano innanzitutto in norme agronomiche, ovvero in pratiche rivolte alla salvaguardia dell'integrità, della struttura e della fertilità dei terreni, anche contro l'erosione e per il mezzo della regimazione delle acque in eccesso. Da un punto di vista più gene-

rale "ambientale" le Bcaa riguardano anche il mantenimento della copertura minima dei terreni, il riposo dei terreni (il vecchio set aside) e la tutela di alcuni elementi paesaggistici primari. Inoltre, nell'ambito delle Buone condizioni agronomiche e ambientali, se vi sono obblighi validi per tutte le superfici agricole ve ne sono altri differenziati a seconda si tratti di seminativi o di

Tabella 1

Classificazione condizionalità: settori e temi in cui si articolano Cgo e Bcaa

Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno Tema acque Tema suolo e stock di carbonio Tema biodiversità Tema livello minimo di mantenimento dei paesaggi
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante Tema sicurezza alimentare Tema identificazione e registrazione degli animali Tema malattie degli animali Tema prodotti fitosanitari
Igiene e benessere degli animali Tema benessere degli animali
Mantenimento dei pascoli permanenti

Tabella 2

Schema riassuntivo dei Criteri di gestione obbligatori (Cgo)

Cgo 1: Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole
Cgo 2: Conservazione degli uccelli selvatici
Cgo 3: Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche
Cgo 4: Sicurezza alimentare
Cgo 5: Divieto di utilizzazione di talune sostanze ormoniche nelle produzioni animali
Cgo 6: Identificazione e registrazione dei suini
Cgo 7: Identificazione e registrazione dei bovini
Cgo 8: Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini
Cgo 9: Prevenzione, eradicazione e controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
Cgo 10: Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
Cgo 11: Norme minime per la protezione dei vitelli
Cgo 12: Norme minime per la protezione dei suini
Cgo 13: Norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti



superfici non orientate alla produzione (terreni a set aside).

Per realizzare tutto ciò i regolamenti comunitari individuano una sorta di classificazione in tre settori e nove temi. Dunque abbiamo tre macroaree, chiamate "settori" in cui in cui si ordinano Cgo e Bcaa. Ovvero l'ambiente, i cambiamenti climatici e le buone condizioni agronomiche del terreno; la sanità pubblica e la salute degli

3. Il benessere animale è una tematica sempre più sentita da parte della collettività e di conseguenza la Pac chiede agli allevatori un impegno ulteriore in questa direzione
4. Anche le norme minime per la protezione dei suini fanno parte dei Criteri di gestione obbligatori

animali e delle piante; il benessere degli animali. Questi settori si articolano a loro volta in nove "temi", relativi a: acque; suo-



lo e stock di carbonio; biodiversità; livello di mantenimento minimo dei paesaggi; sicurezza alimentare; identificazione e registrazione degli animali; malattie degli animali; prodotti fitosanitari; benessere degli animali.

Rischio concreto

Ma cosa accade all'azienda agricola e all'allevamento zootecnico se non vengono rispettate le norme e i criteri relativi alla

condizionalità? Viene applicata, dall'organismo pagatore regionale o nazionale (Agea) una sanzione amministrativa nella forma di una riduzione dei pagamenti diretti di base ed eventuali aiuti in carico al secondo pilastro (Sviluppo rurale). Ovviamente, perché scatti la sanzione, deve essere accertato il dolo da parte dell'imprenditore agricolo, ovvero che l'inadempienza sia dovuta a chiari atti od omissioni da parte del richiedente gli aiuti. ■

Il ruolo di Agea nell'applicazione delle norme

Da un punto di vista istituzionale è Agea che, in Italia, si occupa dell'applicazione della condizionalità. L'Agenzia spiega che la "condizionalità" può essere definita un insieme di regole per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e del benessere degli animali allevati. Più in dettaglio essa si articola in una serie di impegni, definiti dagli "Atti" e dalle "Norme", presenti negli allegati III e IV del Regolamento 1782/2003 (sostituiti dagli allegati II e III del Regolamento 73/09), riguardanti rispettivamente i Criteri di gestione obbligatori (Cgo) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (Bcaa).

Una delle caratteristiche peculiari della "Condizionalità" è la multidisciplinarietà, in quanto mette in relazione il fatto produttivo agricolo con le tematiche ambientali e sanitarie, ponendo al centro la salvaguardia delle risorse primarie come il suolo, l'acqua, il paesaggio. In questo senso, la Condizionalità è forse uno degli aspetti della Pac che più si armonizza con il concetto di azienda multifunzionale, generatrice di beni pubblici ambientali e sociali, oltre che di derrate agricole. In Italia, l'applicazione del sistema della condizionalità è stato affidato all'Agea come organismo di coordinamento degli organismi pagatori, incaricati questi ultimi di eseguire i controlli e applicare le sanzioni sui pagamenti agricoli, nei casi in cui siano riscontrate non conformità.

Il Sistema integrato di controllo della condizionalità, promosso da Agea nel corso degli ultimi due anni, ha l'obiettivo di "mettere a sistema" la condizionalità, implementando i complessi regolamenti comunitari e trovando modi di comunicazione e scambio di dati all'interno dell'articolato mondo delle competenze nazionali e regionali degli ambiti dell'agricoltura, dell'ambiente e della salute.

Allevatori, occhio al CGO 1

Tra i diversi Criteri di gestione obbligatori (Cgo), nell'ambito della condizionalità, uno tra i più rilevanti per la zootecnia è il primo: il Cgo 1. Perché riguarda la "Direttiva nitrati", e dunque tutte le norme, gli obblighi le tempistiche per lo spandimento dei reflui zootecnici sui terreni.

Da questo punto di vista, gli adempimenti della condizionalità riguardano cose già note agli allevatori, quali l'annotazione di ogni spandimento sul registro aziendale delle concimazioni, segnando in particolare il tipo di fertilizzante azotato (se appunto di origine zootecnica o di altra origine); su quali colture si è andati a spandere; la quantità di concime che complessivamente è stata distribuita sui terreni; e i dati precisi dei terreni aziendali interessati, con i riferimenti catastali della particella. Deve poi essere registrato che quantità di azoto è contenuta nel concime che si è andati a distribuire e la modalità dello spandimento effettuato.